



Roma, 8 ottobre 2022

Il I congresso straordinario dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia,

Visto l'art. 10 dello Statuto Nazionale;

Vista, il particolare, la III Disposizione Transitoria allo Statuto Nazionale;

Ritenuto di dovere conformare le disposizioni del Regolamento Nazionale al riformato Statuto Nazionale

Approva il seguente

REGOLAMENTO NAZIONALE

TITOLO I

Principi generali e organi

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle attività ordinarie e di organizzazione dell'Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia - ADI, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Art. 2 – Organi dell'Associazione

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, sono organi di Direzione politica Nazionale dell'ADI:

- Il Congresso nazionale;
- L'Assemblea Nazionale (AN);
- La Direzione Nazionale (DN);
- Il Segretario Nazionale;

Sono organismi consultivi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale;
- Le Aree tematiche;
- I Gruppi di lavoro.

- **TITOLO II**
- **Soci**

CAPO I – Adesione all'associazione

Art. 3 – Soci

Possono richiedere l'iscrizione quali soci ordinari dell'Associazione tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, i dottori di ricerca, gli assegnisti di ricerca, i post-doc e i ricercatori a tempo determinato, in Italia o all'estero.

Tutti coloro i quali condividono gli obiettivi statutari e le attività dell'Associazione ma non rientrano nelle categorie di cui al comma 1, possono richiedere l'adesione quali soci sostenitori, a norma dell'art. 2 dello Statuto.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

Ogni socio ordinario ha gli stessi diritti e gli stessi doveri. Egli esprime liberamente il proprio pensiero ed esercita le proprie responsabilità di carattere associativo con lealtà, correttezza e trasparenza. Ogni socio ha diritto ad essere ascoltato prima che qualsiasi giudizio possa essere emesso a suo carico.

CAPO II – Tesseramento

Art. 5 – Piano di tesseramento

Entro l'ultimo trimestre di ogni anno, la Direzione Nazionale, su proposta del tesoriere nazionale, delibera un Piano di tesseramento per l'anno successivo che contiene, tra l'altro, la valutazione del tesseramento per l'anno in corso, gli obiettivi minimi di tesseramento per l'anno successivo e la proposta di determinazione della quota associativa

La proposta di Piano di tesseramento viene discussa e approvata dall'Assemblea Nazionale.

Art. 6 – Afferenza a una sede

All'atto dell'iscrizione all'Associazione, gli aspiranti soci possono indicare la sede locale di afferenza tra quelle esistenti. In mancanza di una sede locale attiva ovvero di alcuna indicazione, gli aspiranti soci afferiscono al ruolo nazionale.

Quanti svolgono un dottorato all'estero possono richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale "estero".

TITOLO III

Sedi locali

CAPO I – Principi generali

Art. 7 – Sedi locali

A norma dell'art.11 dello Statuto, l'Associazione si articola in Sedi locali, costituite presso città in cui abbia sede un'Università o un Ente di ricerca in cui operino soggetti eleggibili alla qualifica di socio ordinario, di cui all'art.3.

Art. 8 – Istituzione di una sede locale

Il Responsabile dell'Organizzazione, d'intesa con la Segreteria, cura il radicamento territoriale dell'Associazione predisponendo specifici percorsi finalizzati alla costituzione in Sede locale su richiesta di:

- un gruppo di soggetti eleggibili alla qualifica di socio ordinario, di cui all'art. 3;
- un'associazione che abbia chiesto di afferire all'ADI;
- un congruo numero di soci che, iscritti al ruolo Nazionale, si trovino in una stessa sede universitaria.

La richiesta di costituzione di una Sede locale ADI è trasmessa al Responsabile dell'organizzazione, che ne informa la Direzione Nazionale. L'avvio dei percorsi finalizzati alla costituzione di una Sede locale è comunicato all'Assemblea Nazionale.

Ai fini dell'istituzione di una nuova Sede locale, è necessaria la sussistenza di criteri quali la congrua numerosità, la condivisione delle finalità sociali e dei documenti congressuali dell'ADI, l'indipendenza politica e l'autonomia organizzativa all'interno ed al di fuori dei contesti accademici.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea Nazionale delibera l'istituzione di una Sede locale, su proposta del Segretario e sulla base di un'apposita relazione predisposta dal Responsabile dell'organizzazione.

Nel caso della candidatura di un'associazione esterna, l'Assemblea Nazionale delibera sulla base della relazione del Segretario, dello Statuto dell'associazione richiedente e di una bozza di protocollo di intesa tra quest'ultima e la Sede locale candidata.

Art. 8-bis – Coordinamento regionale

Due o più sedi locali presenti in una stessa regione possono dare vita a una struttura di coordinamento regionale per il perseguimento di iniziative e vertenze di comune interesse per gli atenei e le città coinvolte.

La creazione di tali strutture di raccordo e coordinamento non influisce sulla rappresentanza delle singole sedi all'interno del Consiglio nazionale.

Ogni sede interessata deve garantire un uguale numero di componenti della formazione di tale coordinamento regionale.

Art. 8-ter – Costituzione Associazione studentesca

Le Sedi locali possono costituirsi in associazioni studentesche nel caso in cui l'ateneo lo richieda per l'accesso a fondi e finanziamenti.

Il nome, lo statuto e il regolamento dell'associazione locale devono corrispondere, per quanto possibile, a quelli della sede locale ADI.

Il Presidente e Vicepresidente dell'associazione locale devono essere membri del coordinamento locale ADI.

La sede locale sottopone la proposta di Statuto e Regolamento dell'Associazione locale all'approvazione della Segreteria nazionale.

CAPO II – Organizzazione delle sedi locali

Art. 9 – Cariche sociali

Ogni Sede elegge tra i soci, con cadenza al più biennale e mediante un Congresso locale dei soci ad essa afferenti, le seguenti cariche sociali che ne curano l'amministrazione:

- Coordinatore;
- Vice coordinatore;
- Tesoriere.

Le Sedi locali curano gli aspetti relativi all'organizzazione, al tesseramento e al finanziamento delle proprie attività e, per il migliore svolgimento delle attività associative, hanno facoltà di istituire ulteriori cariche, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione Nazionale. Qualora vi siano più Università afferenti alla medesima Sede locale, il Congresso locale può nominare un responsabile per ciascuna Università, il quale è membro di diritto del Coordinamento locale.

Ai fini del coordinamento con il sistema regionale delle politiche per la ricerca e per il diritto allo studio, le Sedi locali esistenti nella stessa Regione possono individuare un referente regionale per il coordinamento delle rispettive attività, dandone comunicazione alla Direzione Nazionale.

Art. 10 – Il Coordinatore

Il Coordinatore è responsabile dell'indirizzo della Sede locale e del coordinamento delle sue attività.

Il Coordinatore è responsabile della buona gestione della Sede locale ed è garante dell'accessibilità e della trasparenza dei documenti associativi.

In caso di dimissioni del Coordinatore, il Vice coordinatore ne assume le veci e convoca il Congresso locale entro 60 giorni dalla data delle dimissioni. In caso di impossibilità a convocare il Congresso locale ed in ogni ipotesi di impossibilità di garantire il riavvio delle regolari attività del coordinamento della sede, il Vice Coordinatore lo comunica al Segretario ed al Responsabile dell'organizzazione, per gli adempimenti di cui all'art. 17.

Il Coordinatore non può ricoprire incarichi esecutivi all'interno di partiti politici e sindacati per tutta la durata del mandato. La Segreteria dirime eventuali controversie.

Art. 11 – Il Vice coordinatore

Il Vice coordinatore assume le funzioni vicarie in caso di assenza e impedimento del Coordinatore e può essere investito di ulteriori deleghe.

Art. 12 – Il Tesoriere locale

Il Tesoriere locale cura la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, dei documenti sociali e del registro di contabilità.

Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate.

Il Tesoriere locale cura altresì gli adempimenti fiscali e l'aggiornamento del libro dei soci.

Provvede inoltre a conservare tutta la documentazione inerente la gestione.

Annualmente, il Tesoriere locale redige il rendiconto annuale della gestione ed il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci della Sede locale. Il bilancio così approvato viene quindi trasmesso al Tesoriere nazionale per la predisposizione del bilancio consolidato nazionale.

Ai fini dell'esercizio delle attività, nonché per il coordinamento delle stesse, il tesoriere locale è iscritto in un'apposita mailing list curata dal Tesoriere nazionale di concerto con il Responsabile dell'organizzazione.

Art. 13 – Assemblea generale della Sede locale

I soci afferenti ad una Sede locale si riuniscono in Assemblea generale per la discussione ed approvazione delle attività associative.

L'Assemblea generale è convocata almeno annualmente dal Coordinatore.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, anche in via telematica, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione.

Art. 14 – Autonomia patrimoniale e di gestione

L'autonomia patrimoniale spetta esclusivamente al ruolo nazionale.

Ad ogni Sede locale è riconosciuta autonomia di gestione, per lo svolgimento delle finalità istituzionali e delle attività che le sono proprie.

A tal fine, ciascuna sede tiene un apposito giornale dei movimenti di cassa verificatisi nel corso della gestione. Tale giornale, unitamente ai giustificativi di spesa ed ogni altra documentazione utile, viene trasmesso al Tesoriere nazionale al termine di ciascun esercizio.

Ciascuna sede può ottenere finanziamenti esterni, dandone preventiva informazione alla Segreteria nazionale e, nello specifico, al Tesoriere nazionale, per la costituzione di un apposito esercizio straordinario finalizzato alla gestione del finanziamento. Il patrimonio derivante dal finanziamento non è oggetto di riequilibrio tra Sede locale e ruolo nazionale.

La gestione patrimoniale delle sedi è ispirata a principi di efficienza e trasparenza, in particolare consentendo la condivisione della documentazione contabile da parte del Tesoriere nazionale attraverso il ricorso di appositi strumenti informatici.

Art. 15 – Riequilibrio di cassa e gestione economica

L'afferenza di un socio presso una determinata Sede comporta il riparto della quota di iscrizione tra bilancio nazionale e bilancio locale secondo la percentuale annualmente definita dal Consiglio nazionale in occasione dell'approvazione del Piano di tesseramento ovvero del bilancio dell'Associazione.

Il riequilibrio di cassa deve essere effettuato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consolidato da parte del Consiglio nazionale. In ogni caso, il riequilibrio di cassa non può essere disposto oltre il 15 giugno di ogni anno.

Gravi ritardi o il mancato versamento del riequilibrio di cassa possono costituire motivo di sospensione della Sede locale ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 16 – Autonomia delle sedi locali

Le Sedi locali possono costituirsi in associazioni autonome, previa approvazione dello Statuto da parte del Consiglio nazionale.

L'unità dell'indirizzo politico è garantita dall'identità o dalla stretta collaborazione tra il Coordinatore della Sede locale e il rappresentante legale dell'associazione autonoma. Tutte le restanti cariche dell'associazione autonoma sono trascritte nei verbali dell'Assemblea ordinaria della Sede locale.

Sede locale e associazione autonoma approvano un medesimo e unico bilancio.

CAPO II – Sospensione, commissariamento e chiusura

Art. 17 – Sospensione per motivi amministrativi

In caso di gravi ritardi o di mancato versamento del riequilibrio di cassa, ai sensi dell'art.15 del Regolamento, il Segretario Nazionale può disporre la sospensione, previa comunicazione all'Assemblea Nazionale, per motivi amministrativi. Il provvedimento di sospensione, che non può superare i 30 giorni, viene adottato dal Segretario e impegna il Coordinatore della Sede, di concerto con la Segreteria, al ripristino di una situazione di regolarità.

Art. 17-bis – Conseguenze della soppressione di una sede

In ogni ipotesi in cui si proceda a soppressione di una sede, la cassa viene acquisita al bilancio Nazionale e i soci vengono iscritti al ruolo Nazionale.

Art. 18 – Abrogato

Art. 19 – Chiusura

In caso di chiusura di una sede locale, la cassa viene acquisita al bilancio nazionale e i soci vengono iscritti al ruolo nazionale.

TITOLO IV

Assemblea Nazionale

Art. 20 – Assemblea Nazionale. Criteri di composizione.

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.

È composta da delegati designati dalle Sedi locali. Ciascuna sede ha diritto a designare un delegato ogni quindici tessere. Ogni sede ha diritto comunque ad un delegato. Nessuna sede designa più di tre delegati.

Un membro dell'AN per ciascuna Sede locale deve inderogabilmente coincidere con il relativo Coordinatore.

La durata del mandato, la revoca e la sostituzione di ciascun delegato sono determinati dalla Sede locale. Ogni membro dell'Assemblea Nazionale possiede un voto ai fini del computo delle maggioranze.

L'Assemblea Nazionale, deliberando a maggioranza dei 3/5 può, in qualsiasi momento, modificando il presente Regolamento, mutare il criterio di riparto dei delegati di cui al comma 3

Art. 21 – Abrogato

Art. 22 – Adunanze dell'Assemblea Nazionale

La AN è permanentemente riunita in seduta telematica nell'apposita mailing list.

I componenti della AN, così come previsti dall'art. 20, sono membri di diritto della mailing list.

Le sedute su temi specifici sono convocate, sia in seduta telematica presso la mailing list che con altre modalità informatizzate, secondo le norme di cui ai successivi commi 4 e 5, in quanto applicabili.

La AN è convocata in sessione fisica almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e dei Programmi annuali delle attività e di tesseramento. Ogni sessione fisica della AN è convocata sulla base di un ordine del giorno con almeno 10 giorni lavorativi di preavviso, in unica convocazione.

Le sedi locali possono, entro 5 giorni dalla convocazione di una riunione fisica della AN, integrare l'ordine del giorno inviandone richiesta al Segretario Nazionale.

Art. 23 – Validità delle assemblee e delle deliberazioni

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei componenti.

Le sedi commissariate ovvero sospese non vengono computate ai fini del quorum costitutivo. Le deliberazioni sono assunte, di norma, a maggioranza semplice degli intervenuti all'Assemblea, salvo diversa previsione.

Gli astenuti non rilevano ai fini del computo dell'esito delle votazioni.

Art. 24 – Diritto di voto

Ogni membro, di diritto o delegato, dell'Assemblea Nazionale possiede un voto ai fini del computo delle maggioranze.

Il voto in Assemblea Nazionale è liberamente espresso, senza vincolo di mandato. Salvo quando diversamente previsto in sede di convocazione, la Sede locale può comunicare al Segretario nazionale i

nominativi degli iscritti che partecipino all'adunanza dell'Assemblea nazionale, in aggiunta ai delegati della Sede, come uditori senza diritto di voto.

Art. 25 – Procedimento deliberativo ordinario

Le votazioni, anche qualora tenute in via telematica, sono espresse con voto palese.

È ammesso il voto per delega, purché l'avente diritto al voto o il delegato diano tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Organizzazione.

Il Segretario fissa un congruo termine per l'espressione di voto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale, comunque non inferiore a cinque giorni liberi.

Gli esiti della votazione sono senza indugio resi noti all'Assemblea Nazionale, riportando il voto espresso da ciascuna Sede. Il Segretario proclama gli esiti.

Alle operazioni di voto presiede il Responsabile dell'organizzazione, fatta salvo la facoltà, per il Segretario, di attribuirne la responsabilità a soggetti diversi, a seconda dell'argomento di discussione o della delega.

Art. 26 – Abrogato

Art. 27 – Mozioni di voto

Attraverso mozioni di voto, l'Assemblea Nazionale esprime in modo diretto la funzione di indirizzo politico.

Ogni mozione è presentata da almeno tre membri dell'Assemblea Nazionale appartenenti a sedi diverse, ed è trasmessa a cura del Segretario all'intera Assemblea, avendo cura di indicare il nome dei proponenti.

La mozione è posta in votazione non prima di due giorni dalla presentazione all'Assemblea e per un periodo di tempo pari ad almeno cinque giorni.

Possono altresì presentare mozioni di voto i Coordinatori delle Aree tematiche e dei Gruppi di lavoro.

Art. 28 – Procedimenti deliberativi speciali

Il Segretario, qualora ne ravvisi la necessità, può dichiarare la procedura d'urgenza, in base alla quale la votazione ha inizio sin dal momento in cui viene ricevuta la comunicazione stessa e per un periodo di due giorni.

In alternativa, il Segretario può dichiarare che la votazione sulla deliberazione venga assunta in base alla procedura del "silenzio-assenso". In tal caso, non è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza.

I procedimenti speciali di cui ai commi precedenti non possono essere adottati per le deliberazioni sugli argomenti di cui all'art. 6 dello Statuto.

TITOLO V

Segreteria Nazionale

Art. 28-bis – Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è organo di impulso ed attuazione degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale. Ha competenza per l'approvazione di ogni atto di gestione ordinaria dell'associazione non espressamente prevista tra le competenze dell'Assemblea o del Congresso. La Direzione nazionale ha la facoltà di regolare il proprio funzionamento interno. Salvo quanto diversamente stabilito, si applica ove compatibile la disciplina prevista per l'Assemblea Nazionale.

Art. 29 – Segreteria nazionale

La Segreteria Nazionale è organo esecutivo dell'associazione.

È composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, escluso il Segretario ed il Rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Della Segreteria Nazionale deve obbligatoriamente far parte un Responsabile dell'organizzazione, al quale è affidato il censimento annuale delle realtà territoriali e degli iscritti, l'amministrazione e le politiche di finanziamento.

I membri della Segreteria Nazionale non possono ricoprire incarichi esecutivi all'interno di partiti politici e sindacati per tutta la durata del loro mandato.

Art. 30 – Il Responsabile dell'organizzazione

Il Responsabile dell'organizzazione presenta annualmente il censimento delle realtà locali, sulla base del quale predispone l'avvio e il monitoraggio del tesseramento.

Il Responsabile dell'organizzazione cura la gestione delle procedure per la formazione e l'ingresso di nuove sedi locali nell'Associazione. Su proposta del Segretario, il Responsabile dell'organizzazione può assumere l'incarico di Tesoriere.

Art. 31 – Abrogato

Art. 32 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere è designato dal Segretario tra i membri della Direzione Nazionale.

Gli è attribuita la gestione della cassa dell'Associazione in collaborazione con i Tesorieri locali.

Il Tesoriere:

- Predispone e pubblicizza il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo per ogni esercizio tramite il sito web dell'Associazione;
- Effettua i pagamenti per le spese ordinarie approvate dalla Direzione Nazionale;
- Dispone i rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle attività istituzionali, di cui abbia ricevuto richiesta e relativa documentazione;
- Dispone i rimborsi per le spese straordinarie, di cui abbia ricevuto richiesta e relativa documentazione, purché approvate dalla Segreteria;
- Coadiuvava il Responsabile dell'organizzazione nella gestione del tesseramento.

I rimborsi erogati dai Tesorieri locali, nei limiti dei fondi a loro disposizione, sono di loro esclusiva Responsabilità.

Art. 33 – Responsabile della comunicazione

Il Responsabile della comunicazione cura gli aspetti relativi alla comunicazione delle attività associative.

Al Responsabile della comunicazione spetta la gestione del sito web e di ogni altro canale di comunicazione dell'Associazione, nonché il loro aggiornamento periodico.

Il Responsabile della comunicazione cura la tempestiva pubblicazione, sul sito web dell'ADI, dei documenti associativi, delle convocazioni e degli atti degli organismi di Direzione Nazionale, così come degli organismi consultivi.

TITOLO VI

Aree Tematiche

Art. 34 – Aree tematiche e Gruppi di Lavoro

L'attivazione di un'Area tematica o di un Gruppo di Lavoro è proposta dal Segretario e approvata dalla Direzione Nazionale. La richiesta di attivazione deve essere accompagnata dalla descrizione delle finalità e dall'indicazione di uno o più membri dell'ADI designati a coordinare l'Area tematica o il Gruppo di Lavoro.

Il Coordinatore della Area tematica o del Gruppo di Lavoro deve:

- Coordinare e pubblicizzare l'attività dei componenti dell'area tematica mediante un apposito gruppo di discussione telematico e, eventualmente, un apposito spazio web;
- Mantenere un rapporto di costante informazione con la Direzione e la Segreteria Nazionale;
- Relazionare annualmente sull'attività dell'Area tematica o del Gruppo di Lavoro alla Direzione nazionale, la quale può modificare le funzioni o l'ambito di competenza dell'Area tematica o del Gruppo di Lavoro, nonché prevederne la soppressione, alla luce dello stato di avanzamento del lavoro svolto;
- Riferire tempestivamente all'Assemblea Nazionale di ogni discussione dell'Area Tematica o del Gruppo di Lavoro rilevante ai fini delle decisioni che l'Assemblea Nazionale è tenuta ad adottare.

Il Segretario Nazionale può proporre con atto motivato alla Direzione Nazionale la chiusura di un'Area tematica o di un Gruppo di Lavoro.

Art. 34-bis – Dipartimenti tecnici

L'Associazione si dota di Dipartimenti che coadiuvino i lavori della Direzione e della Segreteria Nazionale, cui afferiscono i membri locali che ricoprono il medesimo ruolo. I Dipartimenti sono sotto responsabilità dei membri della Segreteria Nazionale o della Direzione Nazionale delegati al tema specifico.

La costituzione dei Dipartimenti è proposta dal Segretario Nazionale e approvata dall'Assemblea Nazionale.

TITOLO VII

Eurodoc

Art. 35 – Partecipazione a Eurodoc

L'ADI è parte di Eurodoc e i suoi membri sono, a tutti gli effetti, membri di Eurodoc.

La partecipazione dell'ADI a Eurodoc, affidata ai suoi delegati, si realizza sulla base degli indirizzi formulati dalla Segreteria, sentita la Direzione Nazionale.

Art. 36 – Composizione, durata e selezione della Delegazione

La Delegazione ADI in seno all'Assemblea generale di Eurodoc è composta da un numero di delegati pari a due, fatte salve disposizioni diverse da parte del Regolamento Eurodoc.

I delegati curano la partecipazione dell'ADI a Eurodoc in occasione di ogni AGM e attraverso una presenza attiva e propositiva in seno all'Assemblea generale, ai Work Group (WG) e, in caso di elezione, al Board di Eurodoc. I delegati mantengono un rapporto di costante informazione con la Segreteria Nazionale.

I delegati durano in carica un anno e sono eletti in occasione di ogni Annual General Meeting (di seguito AGM) di Eurodoc. Il mandato è rinnovabile solo una volta e si intende prorogato in mancanza di candidature.

I delegati siedono, in qualità di uditori, in Assemblea Nazionale.

Due mesi prima dello svolgimento dell'AGM, la Segreteria apre in seno all'Assemblea Nazionale la procedura per la formazione della nuova Delegazione, che prevede la raccolta delle candidature e delle relative lettere di motivazione. Si procederà con una votazione in AN per la scelta dei due delegati. Ogni membro dell'Assemblea Nazionale potrà esprimere due preferenze. Saranno eletti i primi due candidati ad aver ricevuto il più alto numero di voti.

Possono presentare proposta di candidatura le Sedi locali o il Segretario Nazionale relativamente a tutti i soci ADI adeguatamente partecipi e a conoscenza della storia e dei documenti associativi e in possesso di adeguate competenze linguistiche.

Art. 37 – Abrogato

Art. 38 – Abrogato

TITOLO VIII

Rappresentante in CNSU

Art. 39 – Individuazione del rappresentante in CNSU

Entro trenta giorni dalla indizione delle elezioni per il CNSU, la Segreteria avvia, con comunicazione all'AN, la procedura per l'individuazione del candidato ADI, che prevede la ricezione delle candidature e delle relative lettere di motivazione. Al termine della ricezione delle candidature, ogni rappresentante esprime, in seno all'Assemblea Nazionale, la propria preferenza per un solo candidato.

Il candidato che riceve il più alto numero di voti è designato rappresentante ADI per la partecipazione alle elezioni del CNSU.

Possono presentare proposta di candidatura le Sedi locali o il Segretario Nazionale relativamente a tutti i soci ADI adeguatamente partecipi e a conoscenza della storia e dei documenti associativi ed in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti per la nomina in CNSU.

TITOLO VIII-bis

Rapporti con altri soggetti

Art 39-bis – Rapporti con altri soggetti

ADI può stipulare patti di lavoro e convenzioni con realtà associative e soggetti privati su tematiche e per finalità di interesse comune. Il Segretario propone all'Assemblea Nazionale la stipula di tali patti o convenzioni, insieme alle specifiche modalità e forme di collaborazione con ADI. L'Assemblea Nazionale vota con maggioranza dei tre quinti sulla proposta. Le sedi locali possono sottoporre alla Segreteria la stipula di patti o convenzioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 40 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, come modificato, entra in vigore l'8 ottobre 2022 ed è fatto obbligo a tutti i soci ADI di rispettarlo.